

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2655

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCÀLFARO)

COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(GULLOTTI)

COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(VIZZINI)

E COL MINISTRO PER L'ECOLOGIA
(BIONDI)

—

Legge-quadro in materia di cave e torbiere

Presentato l'11 marzo 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge si prevede che la coltivazione delle cave e delle torbiere nonché la realizzazione delle opere e degli impianti, anche fissi, necessari per l'estrazione, il trattamento, il deposito dei materiali e l'accesso al giacimento siano soggette ad autorizzazione regionale.

L'istituto dell'autorizzazione, in luogo di quello della concessione, è apparso preferibile in base alle seguenti considerazioni:

è garantito del pari l'interesse pubblico al rispetto dell'ambiente e all'inquadramento della coltivazione nel più ampio quadro della sistemazione dell'assetto del territorio;

il trasferimento delle cave e delle torbiere al patrimonio regionale, quale necessaria premessa ai fini della successiva concessione, comporta l'esproprio dei beni privati, con un conseguente grave problema degli indennizzi per le cave e le torbiere attualmente in esercizio; l'autorizzazione all'esercizio, invece, non comporta alcun onere per l'erario pubblico e non incide sul diritto di proprietà, il quale viene soltanto limitato.

In concreto l'articolo 1 dispone che l'autorizzazione amministrativa deve essere rilasciata, previo controllo dei requisiti tecnici ed economici e previa valutazione del piano di coltivazione e di una perizia di impatto ambientale, nell'ambito delle aree individuate da un piano territoriale regionale delle cave e torbiere, per una durata limitata. Stante l'esigenza della salvaguardia dell'ambiente è stato previsto l'obbligo di sistemazione del suolo e di recupero ambientale, con possibilità di sostituzione e di rivalsa da parte della regione in caso di inadempienza. È stato altresì previsto il passaggio del giacimento al patrimonio indisponibile della regione in ipotesi di mancata o inidonea coltivazione da parte del soggetto autorizzato allorché sia stato dichiarato l'interesse pubblico allo sfruttamento. Per l'impiego di esplosivi, spetta alle regioni l'esercizio delle funzioni di vigilanza loro delegate a sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con l'obbligo di comunicare al prefetto i provvedimenti adottati.

L'articolo 2 detta norme per la formazione del piano regionale delle cave e torbiere. Il piano, cui gli strumenti urbanistici dovranno poi adeguarsi, deve essere approvato dalla regione sulla base di preventive indagini geologiche e geominerarie. In particolare si è previsto che nella scelta delle aree si tenga conto delle esigenze della difesa del suolo e di conservazione dell'ambiente. Restano escluse, in ogni caso, dal piano le aree soggette a vincoli storico-artistici, paesaggistici e simili.

L'articolo 3 prevede che, nell'ambito delle aree destinate alla coltivazione, l'autorizzazione deve conformarsi non solo all'esigenza della tutela del paesaggio e dell'ambiente, ma anche alle condizioni geologiche e idrologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate, nonché della salubrità della zona circostante, della sicurezza e degli interessi dei terzi. Sono regolati altresì i rapporti della regione con gli organi statali competenti a tutelare determinati interessi. È stato infine previsto che la concessione comunale, prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, per tutte le opere di trasformazione del territorio, sia condizionata al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento, in quanto la trasformazione del territorio potrà essere valutata dagli organi comunali solo sulla base dell'autorizzazione.

L'articolo 4 regola la coltivazione delle cave e torbiere nelle zone del demanio statale.

Il rapporto tra i proprietari del suolo ed i soggetti interessati alla coltivazione è regolato dagli articoli 5 e 7. L'articolo 5 dà preferenza al proprietario nel rilascio dell'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva; l'articolo 7 prevede la risoluzione dei patti agrari relativi al terreno per il quale viene concessa l'autorizzazione e la indennità da corrispondere al coltivatore del fondo in base alle norme vigenti in materia di patti agrari.

L'articolo 8 prevede sanzioni amministrative e penali per lo svolgimento di attività di ricerca o di coltivazione senza autorizzazione.

L'articolo 9 regola i canoni di affitto e mira ad eliminare il fenomeno dell'esosità della rendita, in quanto la situazione si presenta estremamente diversificata tra le varie regioni e nei vari comparti che sono inerenti al settore delle cave: per tale motivo la norma introduce alcuni principi fondamentali per assicurare la congruità del canone.

Il disegno di legge prevede, infine, norme di raccordo tra la nuova legislazione e quella vigente (articoli da 10 a 12).

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'attività legislativa nella materia delle cave e torbiere delle regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale cui non sia attribuito da rispettivi statuti competenza primaria o esclusiva, deve uniformarsi ai seguenti principi:

a) obbligatorietà dell'autorizzazione regionale, da rilasciarsi previo controllo dei requisiti tecnici ed economici e previa valutazione del piano di coltivazione e di una perizia di impatto ambientale, presentati a cura del richiedente, per la coltivazione delle cave e torbiere, nonché per la realizzazione delle opere e degli impianti, anche fissi, necessari all'estrazione, trattamento e deposito dei materiali e all'accesso al giacimento;

b) obbligatorietà dell'autorizzazione regionale, da rilasciarsi previo controllo dei requisiti tecnici ed economici del cessionario, per la cessione dell'attività autorizzata;

c) previsione del rilascio dell'autorizzazione esclusivamente nell'ambito delle aree individuate dal piano territoriale regionale delle cave e torbiere, predisposto ed approvato dalla regione ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;

d) previsione di un termine di durata della coltivazione non superiore ad otto anni;

e) obbligo di comunicare al Ministero per i beni culturali e ambientali ed all'ufficio del Ministro per l'ecologia prima del rilascio dell'autorizzazione ed a cura e spese dell'interessato, la natura e le quantità dei prodotti della coltivazione delle cave e delle torbiere;

f) esclusione dell'autorizzazione per l'estrazione, da parte del proprietario del fondo, di materiale utilizzato esclusiva-

mente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistano sullo stesso fondo, con l'obbligo del proprietario medesimo di comunicare alla regione la natura e la quantità del materiale estratto, fermi restando gli obblighi derivanti dalle norme di polizia mineraria;

g) obbligo per il titolare di attenersi alle prescrizioni imposte dall'autorizzazione, in particolare per quanto attiene alle quantità di materiali estraibili annualmente e per quanto attiene alle opere di sistemazione del suolo e di recupero ambientale al termine della coltivazione con le modalità ed entro i termini stabiliti con il provvedimento di autorizzazione. La regione impone il versamento di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi relativi alla sistemazione del suolo. In caso di inosservanza, anche parziale, degli obblighi di sistemazione e di recupero ambientale del suolo, si provvede all'esecuzione d'ufficio dei relativi lavori a spese del titolare dell'autorizzazione;

h) declaratoria di decadenza a carico dei soggetti contemplati nell'articolo 5, quando i medesimi non abbiano presentato, nel termine fissato dalla regione, la domanda di autorizzazione alla coltivazione e la regione abbia dichiarato e notificato l'interesse pubblico allo sfruttamento. La decadenza comporta il passaggio del giacimento, a norma dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nel patrimonio indisponibile della regione, che ne dà in concessione l'esercizio, in conformità delle norme contenute nel titolo II del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ovvero vi provvede direttamente. Sono escluse dalla decadenza le cave di riserva degli stabilimenti industriali esistenti, quando il carattere di riserva sia stato riconosciuto con provvedimento regionale;

i) revocabilità dell'autorizzazione, quando nel termine fissato dalla regione il titolare non abbia iniziato la coltivazione della cava o della torbiera, il cui sfruttamento sia stato dichiarato di pubblico interesse e notificato dalla regione, ovve-

ro non vi abbia dato sufficiente sviluppo o quando, in tal caso, non sia stata prodotta o, se prodotta, non accolta, la domanda del proprietario del suolo per succedere nel rapporto derivante dall'autorizzazione. La revoca comporta, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il passaggio del giacimento del patrimonio indisponibile della regione, che ne dà in concessione l'esercizio in conformità alle norme contenute nel titolo II del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ovvero vi provvede direttamente. Il valore degli impianti e delle opere utilizzabili, nonché del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera, è corrisposto agli aventi diritto da parte del subentrante nell'esercizio; i diritti spettanti ai terzi sulla cava o sulla torbiera sono soddisfatti sulle somme corrisposte;

l) obbligatorietà dell'autorizzazione per la ricerca delle cave e delle torbiere, quando l'esecuzione dei lavori comporti modificazioni dell'ambiente o dell'assetto del territorio;

m) nell'esercizio delle funzioni di vigilanza loro trasferite ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e ferme restando le competenze dello Stato ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, le regioni hanno l'obbligo di comunicare al prefetto i provvedimenti adottati in materia di impiego, detenzione e trasporto di esplosivi nell'ambito delle singole cave e torbiere.

ART. 2.

1. Il piano territoriale regionale delle cave e torbiere è predisposto e approvato dalla regione sulla base di preventive indagini geologiche e geominerarie.

2. Il piano, garantendo la piena salvaguardia dell'ambiente e del territorio, individua le aree da ammettere allo sfruttamento secondo una razionale utilizza-

zione delle risorse per rispondere alle esigenze di un ordinato sviluppo socio-economico e di tutela del lavoro e delle imprese.

3. Le aree aventi pregio ambientale, come tali individuate in strumenti di pianificazione territoriale, sono incluse nel piano solo per motivate ragioni ed entro limiti di compatibilità con le esigenze di difesa del suolo e di conservazione dell'ambiente; in tali casi il piano è approvato previa intesa con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e dei lavori pubblici nonché con l'ufficio del Ministro per l'ecologia.

4. Il piano detta i criteri generali per la definizione delle opere obbligatorie di sistemazione del suolo e di recupero ambientale dopo la cessazione della coltivazione del giacimento di cava o torbiera.

5. Sono in ogni caso escluse dal piano di cui al presente articolo le aree soggette ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive disposizioni, nonché le aree destinate a parco nazionale, riserva naturale o zona umida protetta in base a trattati internazionali.

6. Gli strumenti urbanistici debbono adeguarsi al piano territoriale regionale delle cave e torbiere, secondo le modalità fissate dal provvedimento regionale di approvazione del medesimo.

ART. 3.

1. Le leggi regionali fissano le norme per il rilascio e la durata dell'autorizzazione, nonché per l'esercizio delle cave e delle torbiere, tenuto conto, ai fini della loro localizzazione, delle esigenze della tutela del paesaggio e dell'ambiente, delle condizioni geologiche e idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate, nonché della salubrità della zona circostante, della sicurezza e degli interessi dei terzi; stabiliscono l'ammontare della tassa annuale di autorizzazione, proporzionandola alla superficie dell'area interessata e alle ca-

ratteristiche dei materiali ricavabili dal giacimento; prevedono termini per l'espletamento degli adempimenti istruttori.

2. Resta salva la competenza dell'Amministrazione dell'interno nell'applicazione delle leggi di pubblica sicurezza in materia di esplosivi.

3. Le leggi regionali determinano altresì i limiti della attività di ricerca per la quale non è necessaria l'autorizzazione.

4. Prima del rilascio dell'autorizzazione debbono essere richiesti i pareri del distretto minerario, delle sovrintendenze per le antichità e per i beni ambientali e architettonici, nonché del Corpo forestale dello Stato. I pareri debbono essere espressi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta; se non espressi nel termine predetto, sono considerati come favorevoli, salva richiesta di un ulteriore termine per specifici accertamenti.

5. Per le attività previste dalla presente legge, la concessione di cui all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è subordinata all'autorizzazione di cui al precedente articolo 2 ed è rilasciata, entro sessanta giorni dalla richiesta dal comune interessato, ai sensi degli articoli 10 e 11 della citata legge. Nel caso in cui il comune non provveda nel detto termine, la concessione si intende rilasciata in conformità della autorizzazione regionale.

ART. 4.

1. La coltivazione delle cave e delle torbiere nelle zone del demanio pubblico statale e di patrimonio indisponibile dello Stato, previa intesa con la regione competente, è effettuata nel rispetto delle disposizioni vigenti, sia che lo Stato vi provveda direttamente, sia che vi provveda a mezzo di concessionario.

2. Ove la cava sia ubicata in zone del demanio marittimo ovvero nelle zone contigue previste dall'articolo 55 del codice della navigazione, nonché per la

estrazione di sabbia o altri materiali nelle predette zone, deve essere richiesta apposita autorizzazione o concessione all'autorità marittima secondo le norme del codice stesso e del relativo regolamento di esecuzione.

3. Ai giacimenti di cava e torbiera di cui al primo comma non si applicano le disposizioni di cui alle lettere *h*) e *i*) dell'articolo 1 della presente legge.

4. Nelle zone soggette a servitù militari si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1976, n. 898.

ART. 5.

1. Nel caso di concorso di più domande di autorizzazione di ricerca o di coltivazione è preferita nell'ordine, quella presentata dal proprietario del suolo, dall'usufruttuario o dall'enfiteuta.

2. Qualora l'autorizzazione sia richiesta da un altro soggetto, alla domanda deve essere allegato un documento comprovante l'assenso dei soggetti di cui al precedente comma.

ART. 6.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali in materia si applicano alle cave e alle torbiere le disposizioni degli articoli 29, 31 e 32 e le altre norme del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge, intendendosi sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi regionali.

ART. 7.

L'autorizzazione di cui alla presente legge se concernente aree coltivate da enfiteuta, mezzadro, colono o affittuario, ne comporta l'estinzione del diritto, previo pagamento di una indennità, determinata in base alle norme vigenti in materia di patti agrari, da parte del titolare dell'autorizzazione o della concessione.

ART. 8.

1. Chiunque intraprende l'attività di ricerca o di coltivazione di cave o torbiere senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, ovvero prosegue l'attività dopo la scadenza del termine indicato nell'autorizzazione medesima, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

2. Il rapporto relativo alle suddette violazioni è presentato, a norma dell'articolo 17, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'ufficio regionale competente, il quale provvede all'accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni con le modalità previste dalla legge medesima.

3. Chiunque compie le attività di cui al primo comma in aree di cui all'articolo 2, commi terzo e quinto, della presente legge è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 100.000.000. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite alla commissione del reato, nonché delle opere abusive eventualmente eseguite.

4. Nelle ipotesi di cui al precedente comma le amministrazioni competenti provvedono a far cessare le violazioni e a rimettere lo stato dei luoghi nel pristino stato a spese dei contravventori o dei loro eredi, anche quando si sia avverata una causa di estinzione del reato.

ART. 9.

1. Il canone dei contratti di coltivazione delle cave e delle torbiere deve essere equo, in relazione anche alla resa delle stesse.

2. La legge regionale fissa i criteri e le modalità per la determinazione del canone annuale, che non può essere comunque inferiore all'equo canone di affitto del fondo rustico interessato dalla coltivazione del giacimento.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contratti in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

1. Per le attività in corso il coltivatore è tenuto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a presentare istanza alla regione per ottenere l'autorizzazione a proseguire l'attività, corredata dalla relativa perizia di impatto ambientale.

2. La regione, nel rispetto dei principi della presente legge, provvede entro novanta giorni dalla data della presentazione della domanda. Decorso detto termine senza che la regione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende rilasciata.

3. L'autorizzazione deve essere subordinata all'impegno di sistemazione e di recupero ambientale del terreno, da realizzarsi durante e al termine della coltivazione, e alla prestazione di eventuali adeguate garanzie, nonché al rispetto dei limiti e delle condizioni cui la coltivazione sia già stata sottoposta.

4. Decorso il termine di cui al primo comma senza che il coltivatore abbia presentato istanza di prosecuzione, le attività di ricerca e di coltivazione sono vietate e le violazioni di questo obbligo sono punite ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

5. Se l'attività in corso è svolta su aree di cui al precedente articolo 2, quinto comma, non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti primo e secondo comma; l'attività stessa deve cessare alla scadenza del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

La ricerca e la coltivazione di cave e torbiere nuove o delle quali la coltivazione sia cessata prima della entrata in vigo-

re della presente legge, non possono essere autorizzate dalla regione per le aree di cui all'articolo 2, commi terzo e quinto della presente legge, sino all'approvazione del piano territoriale regionale delle cave e torbiere.

ART. 12.

1. Sono abrogati l'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ed ogni altra disposizione di legge che preveda una disciplina speciale in materia di cave e torbiere per determinate zone del territorio nazionale.

2. Sono fatte salve le disposizioni della legge 29 novembre 1971, n. 1097, e degli articoli 96 e 97 del testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

3. Restano ferme le competenze del prefetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

4. Ai fini dell'adeguamento delle leggi già emanate dalle regioni a statuto ordinario in materia di cave e torbiere alle disposizioni della presente legge, si applica l'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.